

Edizione di lunedì 16 gennaio 2017

EDITORIALI

[**Riparte il Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm**](#)

di Sergio Pellegrino

CRISI D'IMPRESA

[**Transazione fiscale nel concordato e negli accordi di ristrutturazione**](#)

di Andrea Rossi

CONTENZIOSO

[**Condono e recupero del credito d'imposta: si esprimono le SS.UU.**](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[**Modalità di nomina del rappresentante fiscale**](#)

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

[**Compensi amministratori reversibili**](#)

di Sandro Cerato

EDITORIALI

Riparte il Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm

di Sergio Pellegrino

Riparte il ***Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm***, frutto della sinergia tra **Gruppo Euroconference** e **Tax Consulting Firm**, che da oltre 20 anni organizza percorsi formativi con queste caratteristiche.

I primi risultati di questa **nuova iniziativa formativa**, che **Euroconference** ha messo in campo a favore dei **giovani commercialisti**, dei **praticanti** e più in generale di coloro i quali si stanno avvicinando allo svolgimento della **consulenza in campo tributario**, sono stati lusinghieri: **nell'edizione del Master partita ad ottobre 2016 si sono registrati oltre 600 partecipanti nelle 14 sedi coinvolte**.

Il **Master** vuole rappresentare il **riferimento formativo** per i **giovani commercialisti**, i **praticanti commercialisti**, **consulenti del lavoro** e **avvocati**, i **laureati in facoltà economico-giuridiche**, che avvertano l'esigenza di affrontare la **complessa materia tributaria** con solide basi e strumenti operativi appropriati.

Si rivolge però nel contempo anche ai **professionisti più esperti**, così come ai **responsabili amministrativi d'azienda**, per un **aggiornamento complessivo** su una materia in continua evoluzione.

La **competenza specifica** e l'**esperienza pluriennale** nella formazione del **Direttore Scientifico e docente del percorso**, **Antonio Scalia**, renderanno le lezioni efficaci e fruibili, trasmettendo al partecipante quella giusta "passione" nei confronti della materia tributaria, necessaria per affrontare le molteplici sfide che la professione ci pone.

La formula proposta per questo **primo semestre 2017** prevede **7 incontri in aula + 5 lezioni online**.

L'approccio seguito dal punto di vista **didattico** si basa sull'**analisi della fonte primaria normativa** e la sua applicazione ai **casi concreti**, per consentire al partecipante di acquisire **metodologie di lavoro altamente qualificate** che gli permetteranno – alla fine del *Master* – di affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi d'indagine e di rielaborazione delle fonti medesime, **rendendolo realmente "autonomo" nella ricerca delle soluzioni operative**.

La partecipazione al *Master* consentirà nel contempo ai partecipanti di fruire di una serie di servizi **Euroconference** per tutta la durata del percorso formativo (**del valore commerciale** di

oltre 800 euro).

Al termine del Master i partecipanti avranno inoltre la possibilità di pubblicare su **Euroconference News** la **tesina finale** e l'opportunità di iniziare un **percorso di collaborazione con l'Area Formazione e l'Area Editoria di Euroconference, con possibilità concrete di uno sviluppo professionale in questo ambito.**

Il primo incontro si terrà fra **fine gennaio e inizio febbraio** e le **14 sedi** coinvolte sono le seguenti:

- Cagliari
- Civitavecchia-Viterbo
- Crotone
- Enna-Caltanissetta
- Latina
- Matera
- Messina
- Napoli
- Olbia
- Palermo
- Reggio Calabria
- Roma
- Siracusa
- Trapani

Per consultare il programma dettagliato e il calendario delle lezioni:



CRISI D'IMPRESA

Transazione fiscale nel concordato e negli accordi di ristrutturazione

di Andrea Rossi

La transazione fiscale di cui all'[articolo 182-ter L.F.](#), così come disciplinata fino allo scorso anno, prevedeva la possibilità di dilazionare, ovvero di stralciare parzialmente, alcuni **debiti fiscali**, ivi compresi i **contributi previdenziali ed assistenziali**; tuttavia, tale previsione trovava un'eccezione per quanto riguarda l'**IVA** (in virtù della possibile natura comunitaria di tale imposta) e **le ritenute**, per le quali era possibile proporre **esclusivamente** la **dilazione** del pagamento, essendo **esclusa** la possibilità di **stralciare** il valore nominale del relativo debito. Tale preclusione normativa, ha impattato **negativamente** in parecchie **crisi di impresa**, laddove il pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute risultava non sostenibile sulla base dell'attivo disponibile, causando il conseguente fallimento della società, a scapito di una possibile procedura concorsuale, magari in continuità.

Tele disciplina ha subito una sostanziale **rivisitazione**, almeno per quanto riguarda il trattamento dell'IVA e delle ritenute, nella legge di Bilancio 2017 (si veda l'articolo 1, comma 81, L. 232/2016) che ha modificato l'articolo 182-ter L.F. prevedendo che con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, **parziale o anche dilazionato**, dei tributi (IVA e ritenute compresi) e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori; resta inteso che la possibilità di stralciare i debiti tributari è possibile laddove il piano ne preveda la soddisfazione (in coerenza con l'[articolo 160, 2 comma, L.F.](#)) in misura **non inferiore** a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di **liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Resta inteso che tale valutazione dovrà essere predisposta da un professionista (l'attestatore) in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, terzo comma, lettera d\), L.F..](#)

Inoltre, il nuovo testo dell'[articolo 182-ter](#) prevede che laddove il debito tributario o contributivo sia assistito da un **privilegio**, la **percentuale**, i **tempi di pagamento** e le eventuali **garanzie** non possono essere **inferiori** o meno vantaggiosi rispetto a quelli **offerti** ai creditori che hanno un grado di **privilegio inferiore** o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici **omogenei** a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; tale previsione normativa è finalizzata, pertanto, a **garantire** un **migliore trattamento** dei debiti tributari o contributivi rispetto ai creditori di **privilegio inferiore**, che si sostanzierà non nella sola maggior percentuale di pagamento, ma bensì anche nelle tempistiche e nella tipologia delle garanzie offerte nell'ambito della procedura.

L'[articolo 182-ter](#), così come modificato dalla legge di Bilancio 2017, stabilisce inoltre che in presenza di un pagamento **parziale** di un debito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito **degradata** al chirografo dovrà essere sempre **inserita** in un'**apposita classe**, e non "confusa" con gli altri creditori chirografari.

Laddove invece il debito tributario o contributivo abbia natura **chirografaria**, il trattamento riconosciuto nella proposta concordataria **non potrà** essere **differenziato** rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un **trattamento più favorevole**; pertanto, con la nuova disciplina di cui all'[articolo 182-ter L.F.](#), ai debiti tributari o contributivi di natura **chirografaria**, in presenza di classi, dovrà essere riconosciuto il trattamento migliore o quantomeno uguale (si presume in termini di percentuale di soddisfazione e di tempistiche di pagamento) rispetto a quello proposto agli altri creditori chirografari classati.

Pertanto, con decorrenza 2 gennaio 2017, è possibile affermare che la transazione fiscale di cui al citato [articolo 182-ter](#) può **riguardare**, nell'ambito di un concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito, anche lo stralcio del **debito IVA e delle ritenute**, in ragione della collocazione preferenziale del debito, avuto ovviamente riguardo al ricavato in caso di liquidazione indicato nell'attestazione del professionista indipendente; resta inteso che il consenso del Fisco non sarà **indispensabile** per **l'omologazione** della procedura, essendo sempre sufficiente il raggiungimento del voto favorevole della maggioranza dei creditori (calcolata sulla base dell'ammontare del debito e non per teste). Quindi, in presenza di un concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito che prevedano lo stralcio di debiti tributari privilegiati, quali l'IVA o le ritenute, laddove siano raggiunte le maggioranze di legge, l'eventuale voto negativo da parte del Fisco **non impedirà** l'omologa della procedura.

Si precisa, infine, che nella composizione della crisi da sovraindebitamento è ancora necessario prevedere il pagamento **integrale** dell'IVA e delle ritenute, non essendo stato modificato [l'articolo 7, comma 1, della L. 3/2012](#) e, pertanto, ci sia auspica un veloce intervento del legislatore in tal senso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

CONTENZIOSO

Condono e recupero del credito d'imposta: si esprimono le SS.UU.

di Luigi Ferrajoli

Con l'[ordinanza n. 25092 del 7.12.2016](#) la Corte di Cassazione ha **rimesso al Primo Presidente gli atti** di un'impugnazione promossa da una società nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate** per la valutazione dell'eventuale **assegnazione del ricorso** alle **Sezioni Unite**. L'oggetto della remissione riguardava gli effetti del **perfezionamento del c.d. condono tombale** fruito ai sensi dell'[articolo 9 L. 289/2002](#).

Il giudizio muoveva dall'impugnazione da parte della Società di un **atto di recupero** con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione **un credito d'imposta** utilizzato dalla **contribuente in compensazione** nelle annualità accertate.

Con il ricorso di legittimità la società aveva eccepito la **violazione della norma premiale** per avere la **CTR** erroneamente **escluso l'efficacia preclusiva del condono** anche **per** quanto concerne l'accertamento dell'insussistenza di **crediti ed agevolazioni**; non potendosi dubitare del fatto che l'avviso di recupero del credito in oggetto avesse sostanza di avviso di accertamento relativo ad un rapporto fatto oggetto di definizione agevolata.

L'**articolo 9**, infatti, al **comma 9** prevede che: *"la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. (...) La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti ...".*

Il successivo comma 10 prevede quale effetto del perfezionamento della **definizione agevolata** specificatamente: *"la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario".*

Sulla base di ciò la **società contribuente** riteneva **illegittimo** l'accertamento operato dall'Ufficio che andava a **riaprire una materia ormai definita dal condono tombale**.

La materia ha imposto ai Supremi giudici di ripercorrere **gli approdi interpretativi** della **giurisprudenza nazionale sul punto**.

In particolare, secondo la Corte, sebbene il dato testuale delle succitate norme parrebbe accreditare **l'interpretazione secondo cui l'adesione al condono** riguarderebbe – con effetto preclusivo generale – **l'intera posizione tributaria** relativa al periodo di imposta definito (dunque **comprendiva** non solo dei debiti del contribuente verso l'Amministrazione finanziaria,

ma anche dei crediti da lui esposti), la prevalente giurisprudenza di legittimità ha però ritenuto di dover accogliere una diversa interpretazione, in base alla quale il condono precluderebbe l'azione di accertamento unicamente per i debiti tributari, non anche per i crediti; il recupero dei quali da parte dell'Amministrazione finanziaria sarebbe sempre ammesso per la sua integralità.

Tale orientamento – finalizzato a contrastare l'uso strumentale del condono in ambito IVA – è stato espresso dapprima in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte e successivamente consacrato dalle [Sezioni Unite con la sentenza n. 14828/2008](#) cui hanno fatto seguito diverse pronunce conformi delle sezioni semplici.

Sennonché nel 2016 la [Cassazione con la sentenza n. 3112 del 17.02.2016](#) ha aperto un contrasto all'interno della sezione tributaria in ordine al rapporto tra condono tombale ed agevolazioni. In particolare, la citata pronuncia statuendo in tema di investimenti in zone svantaggiate ha stabilito il principio per cui “**il condono di cui alla L. 289 del 2002, articolo 9 elide i debiti del contribuente verso l'Erario, comportando la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati di ogni accertamento tributario, con conseguente illegittimità di ogni attività accertatrice, ivi compresa quella di recupero del credito d'imposta, ai sensi della L. 289 del 2002, articolo 9, comma 10**”.

Si osserva, nella sentenza da ultimo citata che “**non convince pertanto il recente contrario orientamento per cui, nonostante la preclusione a rimettere in discussione le agevolazioni coperte da condono, il credito d'imposta previsto dall' articolo 8 L. 388 cit. possa esser revocato con un atto d'accertamento di maggior imposta (Cass. sez. trib. n. 2597 del 2014).** Il ridetto orientamento sembra in effetti negare la possibilità, che è invece espressamente riconosciuta dalla legge, di condonare la materia delle agevolazioni fiscali. In realtà il rammentato contrario orientamento solo in apparenza si conforma ad altri ivi richiamati precedenti, giacchè in quelle altre occasioni la fattispecie divisata dalla Corte era quella ben diversa di un credito d'imposta IVA illegittimamente compensato a causa dell'inesistenza delle operazioni e non riguardava invece, come nel presente, un credito d'imposta generato da un'agevolazione che la legge espressamente prevede come condonabile (Cass. sez. trib. n. 18942 del 2010; Cass. sez. trib. n. 5586 del 2010)“.

Quest'ultimo – antitetico – indirizzo è stato ripreso dalla [Cassazione con la sentenza n. 16186 del 3.08.2016](#) secondo cui: “**in materia di accertamento, il credito d'imposta, conseguente all'agevolazione L. 388 del 2000, ex articolo 8, può essere oggetto di definizione automatica L. 289 del 2002, ex articolo 9, comma 9, sicchè, ove sia stato effettivamente indicato nella richiesta di condono, il cui importo sia stato versato, ne è precluso all'Amministrazione finanziaria il recupero in virtù dello stesso articolo 9, comma 10, lett. a**”.

Riconoscendo l'evidente contrasto interpretativo, la sezione tributaria ha deciso per la remissione della questione alla valutazione delle Sezioni Unite delle quali si attende, dunque, l'intervento dirimente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
**TEMI E QUESTIONI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
CON MASSIMILIANO TASINI**

Ancona

Firenze

Torino



IVA

Modalità di nomina del rappresentante fiscale

di Marco Peirolo

Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la [sentenza n. 19482/2016](#), al **rappresentante fiscale** è attribuita una **soggettività passiva parziale**, in quanto la responsabilità solidale che ne caratterizza l'operato, prevista dall'[articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972](#), è limitata alle operazioni (attive e passive) compiute dal rappresentato estero **per il suo tramite**.

Il rappresentante fiscale agisce in qualità di **mandatario senza rappresentanza**, ma la sua responsabilità è determinata non tanto in funzione dell'accordo privatistico (contratto di mandato) che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall'applicazione delle norme sulla **territorialità** delle operazioni e sulla conseguente individuazione del debitore dell'imposta ([risoluzione AdE 66/E/2002](#)).

Fermo restando che la nomina del rappresentante fiscale deve essere **anteriore all'effettuazione delle operazioni territorialmente rilevanti in Italia**, il terzo comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che il rappresentante è nominato nelle forme previste dall'[articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997](#). Tale norma stabilisce che il rapporto di rappresentanza risulta da **atto pubblico**, da **scrittura privata registrata**, da **lettera annotata**, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante, ovvero da **comunicazione effettuata con le modalità previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972**.

È il caso di osservare che l'Amministrazione finanziaria, con la [C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994](#) (§ B.8), non ha contemplato quest'ultima modalità di comunicazione della nomina del rappresentante fiscale, limitandosi a specificare che il "rappresentante fiscale può essere una persona fisica o persona giuridica residente nel territorio dello Stato e deve risultare, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso".

Dunque, secondo l'Amministrazione, il rapporto di rappresentanza fiscale deve risultare, in via **alternativa**, da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata, in data anteriore all'effettuazione della prima operazione, in apposito registro (mod. VI) presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante. L'Ufficio, ai fini della registrazione della lettera di nomina, può esigere che la **traduzione** in lingua italiana della lettera redatta in lingua straniera sia **asseverata**, prestando cioè giuramento davanti ad un pubblico ufficiale (es. notaio) e può richiedere anche

l'apposizione dell'**Apostille** e il certificato di “**good standing**” della società estera. La lettera di nomina deve essere presentata all'Ufficio delle Entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA ([R.M. n. 114/E/1996](#)) e, a sua volta, l'Ufficio deve provvedere all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato **idonea documentazione** attestante l'avvenuta annotazione nel registro mod. VI ([R.M. n. 3/E/1998](#)).

In effetti, l'articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo in vigore **sino al 30 agosto 2002**, disponeva espressamente che “*gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'articolo 53 (...)*”. A sua volta, il terzo comma dell'articolo 53 dello stesso D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che “*la rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato*”.

Quest'ultima disposizione è stata sostituita dall'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, in base al quale la comunicazione della nomina del rappresentante fiscale può essere validamente effettuata con le **dichiarazioni anagrafiche di inizio e variazione attività**, di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, in alternativa alle modalità di nomina già previste, vale a dire l'atto pubblico, la scrittura privata registrata e la lettera annotata in apposito registro.

Come previsto dall'[articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 441/1997](#), la nuova previsione ha avuto effetto **dal 7 gennaio 1998**, ma nell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 il riferimento all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997 è stato introdotto soltanto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 191/2002, con effetto **dal 31 agosto 2002**.

Secondo la Corte di Cassazione, la comunicazione di inizio attività o di variazione dati, resa ai sensi del menzionato articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, è un **atto avente effetti giuridici equipollenti**, ai fini della valida costituzione del rapporto di rappresentanza fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a quelli dell'atto pubblico o della scrittura privata di nomina del rappresentante **anche in relazione alle operazioni effettuate anteriormente al 7 gennaio 1998** (si veda, da ultimo, **Cass. n. 5400/2015**). Si afferma, infatti, che “*l'invariata ratio delle disposizioni in esame, afferente i profili probatori più che costitutivi del rapporto in questione (...) era ed è quella di renderne tempestivamente edotta, con la necessaria certezza, l'Amministrazione finanziaria: ratio che si ritiene conseguita pienamente allorché siano fornite, come nella specie, con la dichiarazione ex articolo 35, le prescritte informazioni e si ottenga così la partita IVA, in nome e per conto del soggetto rappresentato*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Compensi amministratori reversibili

di Sandro Cerato

All'interno dei gruppi societari, può accadere che **l'amministratore di una società sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con un'altra società del medesimo gruppo** (ad esempio, la controllante) alla quale è tenuto a riversare il compenso da amministratore. Questi rapporti contrattuali possono riguardare anche i collaboratori coordinati e continuativi, come chiarito dalla [risoluzione 19 febbraio 1980, n. 8/196](#), ed approfondito anche dalla **norma di comportamento Aidc 17 ottobre 2007, n. 169**.

Il compenso **non** rileva in capo al lavoratore subordinato, in virtù del principio generale, secondo cui **non configurano un reddito imponibile le somme di cui il dipendente non ottenga, in alcun modo, la disponibilità**: in altri termini, non ricorre il presupposto di tassazione previsto dall'[articolo 1 del Tuir](#), ovvero il possesso di un reddito, in denaro o natura, rientrante nelle categorie previste dalla normativa (risoluzione 5 luglio 1986, n. 8/1236, e risoluzione 15 febbraio 1980, n. 8/196 e risoluzione 17 maggio 1977, n. 8/166). In senso conforme, depone altresì l'[articolo 50, comma 1, lett. b\), del Tuir](#), nella parte in cui **esclude dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi a carico di terzi spettanti al lavoratore subordinato per incarichi svolti in relazione a tale qualità** che, in base ad una clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro.

Conseguentemente, la società amministrata non deve operare, con riferimento all'incarico di amministratore, alcuna ritenuta nei confronti del dipendente. Il **costo riguardante il compenso** in parola è **deducibile**, per competenza, dal **reddito d'impresa della controllata**, in quanto si tratta di somme non spettanti all'amministratore, ma contrattualmente direttamente alla società controllante di appartenenza: trattandosi di **somme attribuite ad un titolare di reddito d'impresa, non è applicabile il criterio di cassa di cui all'articolo 95, comma 5, del Tuir**. Ne deriva, pertanto, che gli **importi corrisposti al datore di lavoro dell'amministratore** concorrono, per effetto della reversibilità, a formare il **reddito imponibile della percipiente**, non soggetta alla ritenuta fiscale d'acconto di cui all'[articolo 24, comma 1-ter, del D.P.R. 600/1973](#) (poiché non applicabile ai redditi d'impresa) se la **società beneficiaria** delle somme risiede nel territorio dello Stato, oppure è rappresentata da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Diversamente, nel caso della **società non residente priva di stabile organizzazione in Italia**, l'azienda amministrata deve operare tale prelievo, in ossequio alla predetta disposizione, in quanto il **presupposto territoriale** dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa è costituito, anche per le imprese non residenti, dalla residenza in Italia del soggetto che eroga il compenso ([articolo 23, comma 2, lett. b\), del Tuir](#)). A questo proposito, si rammenta che le **convenzioni internazionali conformi al modello Ocse** consentono allo Stato di residenza della società che eroga i compensi d'amministrazione di tassare i

compensi corrisposti a residenti dell'altro Stato contraente in qualità di componenti dell'organo di gestione. Le medesime considerazioni devono ritenersi valide nel caso in cui un amministratore od altro collaboratore coordinato e continuativo della **società controllante**, assimilato ai fini fiscali ai lavoratori dipendenti, venga nominato, su indicazione di quest'ultima, membro del consiglio di amministrazione di altra società, con **obbligo di reversibilità del compenso**. Quest'ultimo non è, quindi, soggetto a ritenuta d'acconto: la controllata deduce il relativo costo dal reddito d'impresa, per competenza, e la controllante assoggetta ad imposizione il corrispondente compenso in base allo stesso criterio di competenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENghi

Milano

